Cassazione penale sez. I, 9/01/2026, n. 1065

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. CURAMI Micaela Serena - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. GAVONI Anna Maria - Relatore

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso

proposto da:

La.Nd. (Omissis) nato a (GAMBIA) il (Omissis)

Ministero dell'Interno - Questura di Trapani Questura Di Agrigento;

avverso l'ordinanza del 06/12/2025 del GIUDICE DI PACE di Trapani;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIANLUIGI PRATOLA;

il pg conclude per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Trapani convalidava il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della provincia di Agrigento in data 4 dicembre 2025.

2. Avverso l'ordinanza del Giudice di pace, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. Angelo Raneli, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 2 comma 2 del DM Lamorgese del 19.05.2022, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6CEDU, omissione di tempestivo avviso della data, luogo ed orario dell'udienza per la convalida del trattenimento all'interessato. Violazione del diritto di difesa.

Lamenta il ricorrente che, condotto nella tarda serata del 4 dicembre 2025 presso il C.P.R. di Trapani-(Omissis), in data 5 dicembre 2025, durante il colloquio con gli operatori, il La.Nd. manifestava la volontà di

richiedere protezione internazionale e di nominare un difensore di fiducia, circostanze confermate dal medesimo operatore; nella medesima data, riceveva informalmente la comunicazione che il lunedì seguente si sarebbe svolta l'udienza di convalida, senza notifica del decreto di fissazione e senza comunicazione al difensore nominato, che non aveva ricevuto nomina formale. In sede di udienza, il La.Nd. dichiarava di aver nominato un difensore di fiducia che ha ricevuto solamente alle ore 11.44 della data dell'udienza (che era fissata alle ore 9.30 e ss.) la comunicazione da parte degli operatori del centro con indicazione di necessità di "formalizzare" la nomina in presenza e di trasmetterla, formalizzata, alla competente Autorità Giudiziaria.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con atto depositato in data 23 dicembre 2025, si è costituita per l'Avvocatura dello Stato l'Avv. Ilia Massarelli, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Dalla documentazione in atti ed in particolare dal verbale dell'udienza di convalida - celebratasi in data 6 dicembre 2025 con apertura del verbale alle ore 13.11 - risulta che il La.Nd., alla presenza del sostituto del difensore di ufficio nominato, ha rifiutato di sottoscrivere la procura speciale al medesimo difensore di ufficio dichiarando che aveva nominato un difensore di fiducia, precisamente l'avv. Elena Luda. Alla domanda se avesse firmato una procura in tal senso a tale difensore, il La.Nd. ha confermato di avere firmato un foglio, all'interno del Centro di Permanenza per Rimpatri e di non conoscere il difensore.

Quanto dichiarato dal La.Nd. in sede di udienza di convalida è smentito dagli atti.

L'atto di nomina del difensore di fiducia sottoscritto dal La.Nd., con firma non autenticata dal difensore, risulta, invero, datato 6 dicembre 2025 e non 5 dicembre 2025 -come sostenuto nel ricorso- e trasmesso, dal Centro di Permanenza per Rimpatri (Omissis), all'avv. Luda, per la formalizzazione della procura, alle ore 11.44 del 6.12.2025.

L'assenza del difensore di fiducia all'udienza del 6 dicembre 2025 non può, dunque, essere imputata ad una violazione di legge.

Né la motivazione della ordinanza del Giudice di pace può ritenersi aver violato il diritto di difesa in quanto, non presentatosi all'udienza l'avv. Luda, il La.Nd. è stato assistito in udienza dal difensore di ufficio.

In assenza della nomina di un difensore di fiducia antecedente alla data dell'udienza, correttamente, dunque, l'Ufficio del Giudice di pace ha provveduto a nominare al La.Nd. un difensore di ufficio, così da garantire il diritto di difesa.

Inoltre, non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato la dichiarazione resa in data 10 dicembre 2025 dall'operatore sociale ARCI Palermo.

In tale dichiarazione l 'operatore dà atto di avere, in data 5 dicembre 2025, parlato telefonicamente con il La.Nd. che gli aveva riferito di essere appena rientrato da un colloquio con l'assistente sociale della struttura, colloquio finalizzato alla nomina del difensore avv. Luda.

Il La.Nd., dunque, anche per quanto sottoscritto dall'operatore sociale non ha riferito di avere nominato in tale sede il difensore di fiducia. La circostanza che la nomina sia stata conferita in data 6 dicembre 2025, così come da sottoscrizione del medesimo La.Nd., rende, dunque, insussistente qualsiasi violazione di legge.

Nella medesima dichiarazione dell'operatore sociale, si legge che il La.Nd. gli aveva riferito di avere avuto comunicazione, sempre in data 5 dicembre 2025, della data di udienza fissata per lunedì 8 dicembre. Tale

circostanza, mentre esclude che sia stata omessa la notifica al ricorrente della data dell'udienza di convalida, non incide sulla errata indicazione del giorno in quanto il La.Nd. era presente all'udienza del 6 dicembre 2025.

Quanto, infine, alla eccezione della difesa relativa alla decisione del Giudice di pace di non concedere un rinvio ad horas, il provvedimento impugnato contiene motivazione anche sul punto, concludendosi, dunque, per il rigetto del ricorso.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

4. Si dispone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 in considerazione della natura della richiesta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 9 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2026.